



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

ANTONIO SCARPA

Presidente

DAVIDE DE GIORGIO

Consigliere

CHIARA BESSO MARCHEIS

Consigliere Rel.

FRANCESCO CORTESI

Consigliere

CRISTINA AMATO

Consigliere

Oggetto:

EQUA RIPARAZIONE

Ad.12/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1305/2025 R.G. proposto da:

██████████ S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia n. 343/2024, depositato
il 30/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal
Consigliere Chiara Besso Marcheis.



PREMESSO CHE

1. La società [REDACTED] s.a. ha chiesto alla Corte d'appello di Brescia il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare, ancora in corso, della società [REDACTED] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza depositata il 18 marzo 2008. La Corte d'appello di Brescia, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda, ritenendo che, trattandosi di una società di capitali di diritto straniero che svolge attività finanziaria, non potesse avere subito un pregiudizio da irragionevole durata, considerando che il credito fatto valere nella procedura fallimentare era inferiore a euro 5.000 ed era stato ammesso quale credito chirografario.
2. La ricorrente ha proposto opposizione. Con il decreto n. 343/2024 la Corte d'appello di Brescia ha accolto l'opposizione e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di euro 1.350, oltre al pagamento delle spese, liquidate per la fase monitoria in euro 27 per spese ed euro 237 per onorari e per la fase di opposizione in euro 27 per spese ed euro 1.458 per onorari. La Corte d'appello ha osservato come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia più volte affermato che il diritto all'equo indennizzo può essere escluso solo quando il processo presupposto abbia ad oggetto una pretesa di entità davvero minima e l'esiguità della "posta in gioco", in relazione alle dimensioni e al capitale della società creditrice, rilevi piuttosto sul piano della determinazione dell'indennizzo, indennizzo che ha così liquidato in euro 150 per ciascun anno di irragionevole durata della procedura; circa il periodo di durata ragionevole, ha ritenuto di determinarlo in sette anni, dato che la complessità della procedura fallimentare "giustifica pienamente l'estensione [...] da sei a sette anni".
3. Avverso il decreto ricorre per cassazione [REDACTED] s.a.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.
Memoria è stata depositata da entrambe le parti.



CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

A) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2-*bis*, comma 1, legge n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.: la Corte d'appello ha accordato un'equa riparazione pressoché simbolica e comunque largamente inferiore al minimo previsto dal legislatore, minimo vincolante come risulta dalle pronunce della Corte di cassazione; una riduzione equitativa quale quella fatta dalla Corte d'appello non è contemplata dalla legge n. 89/2001, che prevede ipotesi tassative e predeterminate di riduzione percentuale, che sono le uniche che consentono di derogare all'indennizzo previsto nel minimo e nel massimo dal legislatore; inoltre, il credito vantato non è affatto bagatellare o irrisorio.

B) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c. in relazione all'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera g), legge n. 89/2001, all'art. 6 CEDU, all'art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., nullità del decreto: si è di fronte ad una completa carenza motivazionale per evidente contraddittorietà, avendo la Corte d'appello deciso sulla base di una "personalissima, non controllabile e sostanzialmente arbitraria valutazione di insignificanza".

C) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, legge n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost.: la Corte d'appello ha ritenuto di potere qualificare come ragionevole una durata di sette anni per la procedura fallimentare presupposta, fondando tale convincimento su una pretesa complessità della procedura; l'introduzione del comma 2-*bis* all'art. 2 della legge 89/2001 ha positivizzato la durata da considerarsi



ragionevole e per le procedure concorsuali ha statuito che si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni, intervento normativo che – come chiarito dalla Corte costituzionale – è stato segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità del giudice la determinazione della congruità del termine per affidarla a una previsione legale di carattere generale.

2. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo.

Il motivo è fondato. Circa la durata irragionevole del processo presupposto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che, essendo tuttora aperto il fallimento, la durata rilevante è quella che intercorre tra la data di ammissione al passivo (8 luglio 2008) e la data di decisione (28 maggio 2024). La Corte d'appello ha tuttavia poi ritenuto di determinare la durata ragionevole in sette anni. Al riguardo ha ricordato l'orientamento della Corte di cassazione che più volte ha affermato che si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale ai fini della considerazione della durata ragionevole dai sei anni, previsti dall'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001, fino a sette anni, in rapporto al numero dei creditori ammessi al passivo, alla particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, alla proliferazione di giudizi connessi o alla pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Nel caso in esame dalla documentazione prodotta, in particolare dalla relazione riassuntiva del curatore fallimentare, si evince – ha osservato la Corte d'appello – la complessità della procedura fallimentare, complessità che giustifica l'estensione della durata ragionevole da sei a sette anni.

Il ragionamento della Corte d'appello non può essere seguito.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2016, ha affermato esplicitamente che i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 2 della legge n. 89/2001, nell'affermare che il termine indicato "si considera rispettato", sono univoci e non possono che essere intesi nel senso che unicamente il termine previsto va ritenuto ragionevole. La determinazione dei termini di



durata ragionevole risponde infatti “all’intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece a una previsione legale di carattere generale”; con il comma 2-*bis* dell’art. 2 il legislatore ha infatti regolato l’insieme dei processi civili di cognizione e ha recato previsioni speciali per il procedimento di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali. Anche se nel 2016 è intervenuta sulla durata dei processi per ottenere l’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, la Corte costituzionale ha quindi chiarito sul piano interpretativo che i termini di durata fissati dal richiamato comma 2-*bis* non costituiscono meri parametri di riferimento, ma termini inderogabili con i quali il legislatore ha sottratto alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della ragionevole durata, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale.

La Corte costituzionale è poi tornata a pronunciarsi sul già richiamato comma 2-*bis* con la sentenza n. 205 del 2023, avente ad oggetto la durata dei procedimenti di protezione internazionale. Con la pronuncia, il giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni che contestavano l’eccessività del termine in quanto l’individuazione della ragionevole durata non potrebbe prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento, e al riguardo ha richiamato il principio affermato dalla citata pronuncia n. 36/2016, secondo la quale, come si è visto, i termini stabiliti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell’art. 2 della legge n. 89/2001 sono univoci e non possono che essere intesi nel senso che tali termini vanno ritenuti ragionevoli.

Il giudice delle leggi è ancora intervenuto sul tema della vincolatività dei termini previsti dal comma 2-*bis* dell’art. 2 con la sentenza n. 102 del 2025, che ha avuto ad oggetto in modo specifico la durata della procedura fallimentare. La Corte costituzionale ha sottolineato come il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali indicato nel comma 2-*bis*



risulti in linea con lo standard della Corte europea dei diritti dell'uomo e non produca alcun automatismo, posto che il diritto all'equo indennizzo non sorge per il solo effetto del superamento dei termini di durata. Accanto alla previsione dei termini di durata, termini di durata che – ha di nuovo ribadito il giudice delle leggi – non costituiscono meri parametri di riferimento, ma termini inderogabili con i quali il legislatore ha sottratto alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della ragionevole durata per affidarla invece a una previsione legale di carattere generale, è rimasta ferma la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, che affida l'accertamento della violazione del termine al giudice dell'equa riparazione, previa valutazione di una serie di elementi in esito alla quale può ritenere insussistente il diritto all'equo indennizzo, malgrado l'oggettiva durata del giudizio presupposto. I commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'art. 2 – ha ricordato ancora il giudice delle leggi – contengono una tipizzazione di circostanze idonee a rovesciare la presunzione che, una volta superato il termine di ragionevole durata, si configuri il diritto all'equa riparazione. Ulteriormente, l'art. 2-*bis* affida al giudice dell'equa riparazione la quantificazione dell'indennizzo che viene in tal modo calibrata sul caso concreto, una volta che sia accertata la violazione della ragionevole durata.

In tal senso, d'altro canto, si è espressa da ultimo questa Corte, che pure ha in passato, prima della riforma del 2012, sostenuto che il periodo di tempo ragionevole andava determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento (v. per tutte, Cass. n. 25008/2005; non è peraltro mancata l'affermazione della possibilità di individuare il limite della durata ragionevole in sette anni già nella vigenza del comma 2-*bis*, cfr. Cass. n. 1286/2024 e Cass. n. 16753/2022). Nella sentenza n. 20008/2025 si è infatti affermato – affermazione che il Collegio condivide – che il termine predeterminato dal legislatore ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 2 è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice,



non avendo in tale comma il legislatore concesso al giudice alcuna facoltà di deroga discrezionale, come ad esempio ha fatto nel successivo art. 2-*bis* per la misura dell'indennizzo.

3. L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento del primo e del secondo motivo, tra loro strettamente connessi.

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Brescia, che deciderà attenendosi ai principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà pure in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 12 maggio 2026.

Il Presidente
Antonio Scarpa

